

Statuti e parti del capitolo della Fraglia degli Speciali di Padova.

Contributors

Morpurgo, Edgardo, 1872-1942.

Publication/Creation

Padova : Soc. Coop. Tip, 1927.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/z5uetkfn>

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Sup. In. Roma

EDGARDO MORPURGO


Statuti e Parti del Capitolo della Fraglia degli Speciali di Padova


Estratto dal *Bollettino del Museo Civico di Padova*
N. S., Annata I [XVIII], 1925, n. 4.



PADOVA
Società Cooperativa Tipografica
1927

L XLIV 29






EDGARDO MORPURGO

Statuti e Parti del Capitolo della Fraglia degli Speciali di Padova

Estratto dal *Bollettino del Museo Civico di Padova*
N. S., Annata I [XVIII], 1925, n. 4.



PADOVA
Società Cooperativa Tipografica
1927



Statuti e Parti del Capitolo della Fraglia degli Speciali di Padova

I più antichi Statuti della Fraglia degli Speciali (*Fratalea Specialiorum* o *Fratalea Aromathariorum*) di Padova, recano la data del 1260, anno in cui era Podestà di Padova Marco Quirino, veneziano ed erano assessori Sperone e Godino ⁽¹⁾. Essi si trovano raccolti in un codice membranaceo della Biblioteca Civica ⁽²⁾ (fig. 1) e furono già integralmente pubblicati da Melchiorre Roberti ⁽³⁾, e perciò crediamo non sia il caso di riprodurli nel testo originale. Piuttosto cercheremo di trarre dai medesimi qualche notizia sulla organizzazione della Fraglia nella seconda metà del XIII secolo.

Come tutte le corporazioni artigiane e le congregazioni laiche delle nostre città medioevali, la *Fratalea Specialiorum* aveva i *Gastaldi*, che la presiedevano e la rappresentavano in

⁽¹⁾ A. GLORIA, *Degli illustri Italiani che avanti la Dominazione Carrarese furono Podestà in Padova*. Padova, 1859.

⁽²⁾ Questo Codice (segn. B. P. 940) contiene oltre agli Statuti del 1260 anche le successive aggiunte del principio del XIV secolo, ed alcuni articoli degli Statuti della Unione delle Arti, che interessano in modo particolare gli speciali. Vi sono in esso poi elenchi di confratelli dal 1380 al 1490.

⁽³⁾ M. ROBERTI, *Le Corporazioni Padovane d'arti e mestieri*. Studio storico-giuridico con documenti e statuti inediti. Venezia, Ferrari, 1902.

Hic omni mil
 lella. puct. feta
 gressime. In dicit
 xxama. mense no
 uen b. ynume in
 spationis gratia
 cogitamus et pertractamus no
 felices in fassa pta hanc congre
 gationem. ac boare. ad honore
 dni nostri ihu cristi et beati cle
 mentis. et pro animarum nra
 rum salute. et ad honorem ciui
 tatis padue et communitatis ipi
 us. ut hi qui nunc sunt et qui
 post nos futuri sunt subuenit
 gratia comitante possimus no
 pro corpore refectio set anime
 remedio recordantes illud apo
 stoli iacobi dictum. Quantem
 pro inuicem ut faciemus et ni
 ilio loco pacem habeat unusq
 que apud proximum suum qz
 caritas caritas est et qui manet i
 caritate in deo manet. et caris i
 eo. caritas est hominum fons
 et origo honorum munimen e
 gregium et illa qua humana i
 fragilitas ad suum perducatur
 oritur. caritas est qui habu
 rat nec errare potuit nec timere
 ipsa protegit ipsa prouocat. rone
 cretam. caritas scilicet est. am
 cum diligere in deum et in uicem
 ipse. Si ergo ueram pacem

et caritatem habuerimus. caris
 in nobis est sicut ipse dicit. ubi
 sunt duo uel tres congregati in
 nomine meo ibi sum ego in me
 dio eorum. et alibi lau. amini i
 mundi estote auferat malum co
 gitacionum uestrum ab oculis i
 meis. et iterum querite dnm
 dum inueniri pot. hanc snam r
 omis amere uelimus ne cum se
 cum sepe mur. ad illam homi
 sepe mur. etiam agaudis ange
 lorum non sit igitur inter nos
 nexa aut conuenticio set stabiles
 in fite et in caritate permanent.
 At cum hec faceret et hoc pte se
 in seculo miserimus pcedente
 gona. ihu cristi et beato clemē
 te mercedente pte. apud para
 disu nobis rex angelorum. qui
 regnat et regnat in secula seculo
 rum. Amen. hanc enim fater
 nitatem sancti clemēdis conue
 niamus. que specialium fater
 uitas teleat nominari.

Statutum de electione gasti
 rorum.




Fig. 1
 Statuto della Fraglia degli Speciali (BP. 940)
 Biblioteca civica di Padova

ogni circostanza, i *Sindici* che controllavano l'opera dei preposti, i *Notai* che redigevano i verbali delle adunanze e registravano le Parti del Capitolo, ed il *Bidello* che custodiva i registri e gli oggetti di pertinenza della corporazione.

L'autorità dei Gastaldi era piena ed incontrastata. Appena eletti, tutti i dignitari della Fraglia prestavano giuramento di fedeltà agli Statuti; i Gastaldi prima del giuramento li leggevano ad alta voce, articolo per articolo. Del resto anche i Fratelli per poter essere iscritti all'arte dovevano solennemente giurare di attenersi alle disposizioni statutarie.

Protettori della Fraglia erano il Redentore, San Michele Arcangelo e San Clemente. Il Capitolo (assemblea dei Fratelli) veniva convocato in apposito locale nella Chiesa di San Clemente e tutti coloro che appartenevano alla corporazione erano tenuti ad intervenire. Al momento in cui s'iniziavano i lavori, all'ora stabilita, si accendeva una candela da un denaro; chi giungeva quando la candela era consumata, pagava subito alla Fraglia 12 denari d'ammenda.

Tutti coloro che volevano esercitare l'Arte e tener Spizieria a Padova dovevano professare la religione cattolica, essere di buona fama, aver compiuti 25 anni, ed in caso di minor età, aver il consenso paterno ad essere iscritti nella Fraglia mediante pagamento di una tassa di introito e di un contributo annuo che si diceva *Luminaria*.

I Fratelli erano poi obbligati ad intervenire ai mercati secondo le designazioni dei Gastaldi, partecipare alle processioni in onore di alcuni Santi, contribuire alla spesa dei ceri sull'Altare della Chiesa, ecc. Sentimenti di fraterna solidarietà legavano fra di loro gli associati, onde era obbligo dei preposti e dei gregarii di visitare gli infermi in caso di malattia, e partecipare alle manifestazioni di omaggio e di pietà per i Fratelli defunti.

I Gastaldi potevano punire con multe in danaro coloro che contravvenivano agli Statuti, ed i Sindici erano tenuti ad esigerne l'importo.

Nelle botteghe degli Speciali si vendevano tanto droghe, quanto medicinali composti (unguenti ed elettuari). Sono ricor-

dati nei nostri Statuti la *Trifera*, la *Hiera Picra*, la *Benedicta* ⁽¹⁾ che dovevano esser acquistate « *a fratribus predicte Fratulee utentibus stationes et confectiones et generalem stationem ad minutum vendendo, exceptis ab illis qui sunt mercatores in magnitudine* » ⁽²⁾. A coloro che esercitavano l'arte era concesso vender zafferano, ma era proibito tenere in deposito e vendere il cosiddetto *zafferano di Catalonia* perchè, secondo il Roberti, veniva adoperato per favorire l'aborto ⁽³⁾.

I Gastaldi vigilavano sulla confezione di alcuni medicinali, e non permettevano che nella preparazione delle piperate entrassero altre spezie oltre al pepe ed allo zafferano ⁽⁴⁾. Il *Piper pistum*, che si usava largamente in questi composti, non poteva esser acquistato, al pari delle altre spezie, che da chi apparteneva all'Arte ⁽⁵⁾.

Nel 1261 il libero Comune di Padova concedeva a tutte le Fraglie di vivere di vita indipendente purchè i loro membri

⁽¹⁾ Gli elettuari erano *composti* che si preparavano impastando polveri finissime di sostanze medicamentose col miele. Esistevano in commercio molte varietà di *Trifera* che evidentemente erano molto usate, come la *Trifera Persica Mesue*, la *Trif. Magna*, la *Trif. Saracenic*, la *Trif. Muschiata*, ecc. Fra le più comuni specie di *Hiera* ricordiamo la *Hiera Picra*, la *Serpentaria*, la *Diacolocynthides*, ecc. Molto in voga era la *Benedicta Laxativa*.

Sulla composizione di questi medicinali e sulle pretese loro virtù terapeutiche si trovano notizie nell'opera del CORRADI, *Le prime farmacopee italiane*, ecc., Milano, 1887.

Anche a Treviso nel XIV secolo erano in uso la *Hiera Picra* (*Gera pigra*) e la *Benedetta lassativa* (Confr. A. MARCHESAN, *Treviso Medievale*, Treviso, 1923, vol. I, pag. 34).

⁽²⁾ Ms. B. P. 940, citato, fol. V.

⁽³⁾ M. ROBERTI, op. cit., pag. 237, nota I.

⁽⁴⁾ Il *Piper pistum* serviva a confezionare il *Diatron piperon* di Galeno, che veniva somministrato nelle digestioni difficili per eccitare la secrezione della mucosa dello stomaco.

⁽⁵⁾ A Treviso, sempre nel XIV secolo, era vietato mescolare nella peverata (piperata) alcun altro elemento che non fosse il pepe, il croco, o lo zafferano (Confr. A. MARCHESAN, op. cit., pag. 34).

fossero almeno 25. Poco appresso (1287) ne limitava il numero a 36, che rimase inalterato fino al 1420 (1).

Gli *Statuta Communis Padue* del 1362, detti Statuti Carraresi o Codice Carrarese, ricordano la Fraglia degli Speciali tra le Fraglie cittadine ammesse ed approvate dal Consiglio cittadino appunto nel 1287, essendo Podestà il Barone de' Mangiatori da S. Miniato (2). In quell'elenco di corporazioni d'arti e mestieri, figurano anche la Fraglia dei Medici e la Fraglia dei barbieri. Quest'ultima, come è noto, esercitava la bassa chirurgia e la flebotomia.

Nel 1287 il Comune di Padova retto dal Podestà e dagli Anziani in numero di 16 (eletti per metà dalle Arti e per l'altra metà dalla Comunanza) aveva ordinamento prettamente democratico. E fra le otto Corporazioni che avevan diritto di eleggere gli Anziani, e che prenderanno più tardi il titolo di Arti Maggiori, troviamo la Fraglia degli Speciali (3). Essa, al pari delle altre consorelle, aveva il suo gonfalone e nel 1295, essendo podestà Fantone dei Rossi, entrava a far parte dell'Unione delle Arti costituita dai Gastaldi delle varie Fratellanze per tutelare gli interessi di carattere generale di tutte le corporazioni; vera e propria federazione delle Arti e dei Mestieri.

In quel periodo di libertà comunale, agitato purtroppo da intestine discordie, da fazioni e da guerre, che precedette il dominio dei Carraresi, troviamo insegnante nel nostro Ateneo, il celebre Pietro d'Abano. Le sue opere, pur seguendo gli indirizzi della medicina galenica ed averroistica, contengono osservazioni originali sull'azione di non pochi medicinali usati da lui e della sua scuola, nel primo decennio del XIV secolo. Nel trattato *De Venenis*, in mezzo a strane credenze ed a bizzarre superstizioni dell'epoca, troviamo alcuni interessanti

(1) M. ROBERTI, op. cit., pag. 16.

(2) Codice membranaceo della Biblioteca Comunale di Padova, segnato B. P. 1237.

(3) Le altre sette Arti Maggiori erano le Fraglie dei notai, dei beccai, degli strazzaroli, dei sarti, dei coreggiai e calzolai, dei mercanti, dei conciapelli. I medici evidentemente appartenevano alle Arti minori.

notizie sulla composizione dei veleni e sul modo di agire dei contravveleni. La classificazione si avvicina alquanto a quella adottata nei secoli successivi in conseguenza di analisi serena, di osservazioni, di esperimento (1). Nel *Conciliator* viene discusso sull'uso di molti farmaci. Ricordiamo fra gli altri la *Trifera*, già citata, in fama di ricostituente, i *Gargarismata* ed i *Caputpurgia* consigliati nelle malattie di petto, lo zucchero rosato che insieme al latte si somministrava per sostenere i tisiaci, la scammonea, il turbith, l'aloë, il rabarbaro, l'agarico, che si ritenevano atti a purificar gli umori, gli oppiacei indicati a combatter le coliche. Nè dobbiamo dimenticare la *Ptisana hordacea* che si somministrava in alcune febbri, lo *Syrupus Acetosus* e l'*Oximel* largamente introdotti nella terapia, la *Benedicta*, sopra ricordata, che si prescriveva nella podagra e nell'artrite, ed infine le teriache ed i mitridati che venivano confezionati con grande cura anche a Venezia ed a Treviso. Non v'ha dubbio che Pietro d'Abano influì molto a Padova sull'Arte del compor medicinali. In più di un luogo egli dà gli ingredienti e le misure di miscele nuove inventate da lui. Qua e là la proposta è accompagnata dalla dichiarazione che egli, inventore della medicina, dopo aver indovinato l'ottimo effetto l'ha anche sperimentata (2).

Caduta la città nel 1318 in mano ai Signori Carraresi la Fraglia potè conservare i propri Statuti, ai quali al principio del XIV^o secolo aveva aggiunti alcuni Capitoli dello Statuto della Unione delle Arti, già pubblicati dal Roberti. Dal 1318 insino al 1346 non furono apportate notevoli modificazioni alle disposizioni statutarie, ove si eccettui una Parte del 1321 che vieta severamente agli Speciali, 15 giorni prima e 15 giorni dopo le feste di Pasqua e di Natale, di donare o di far donare a chi che sia « *aliquod confectum vel aliquod exenium de qua-*

(1) G. TRIESTE, *Pietro D'Abano*, in « Cenni biografici intorno a quattro uomini celebri padovani »; Padova, Prosperini.

(2) S. FERRARI, *I tempi, la vita, le dottrine di Pietro d'Abano*. Genova, 1900, pag. 363.

cumque re spectante ad artem specialie» sotto pena di 19 soldi; ed una deliberazione sulle proporzioni in cui dovevano entrare alcune droghe nelle *pestate* delle spezie forti e delle spezie dolci.

Molto importante è uno Statuto del 1346 che si trova registrato in un volume di *Statuti e Parti* di varie Fraglie, di spettanza dei *Giudici delle Vettovaglie e Danni dati*, (magistrato dal quale dipendevano dall'anno 1282 tutte le Fraglie, che prima del 1282 erano sottoposte ai Giustizieri). Ricaviamo dal medesimo anzitutto che ogni speciale doveva tener merci buone, *non sophisticatas vel corruptas vel cum aliis rebus compositas*, ed era obbligato a vender a prezzi convenienti. I trasgressori venivano puniti con multe da 25 sino a 100 lire ad arbitrio del Podestà e della Curia. In secondo luogo apprendiamo che i Gastaldi della Fraglia ogni mese, col Cavaliere del Podestà o col Cavaliere del Comune (1), dovevano visitare le spezierie *et videre, tentare et inquirire de speciebus et de medecinis et de confectionibus et de aliis rebus ad speciariam pertinentibus, et auferre seu accipere cuicumque speciario habenti species, herbas, medicinas, confectiones, et alias res quascumque, quas invenerint esse corruptas aut falsificatas et illas in publico comburere.* (2).

Da questo documento risulta evidente che nelle spezierie, ancora nel 1346, si vendevano indistintamente spezie e medicine e che l'uso delle ispezioni ai negozi risale a quell'epoca. Del resto l'Ufficio delle Vettovaglie per molto tempo continuò ad esercitare rigorosa sorveglianza non solo sulle spezie e sui medicinali ma in genere anche su tutti i commestibili.

Da questi Statuti del 1346 apprendiamo che gli Speciali vendevano anche cere, candele, torcie per funerali. Accanto al

(1) Il Cavaliere del Podestà o Milite del Podestà era eletto dal Podestà che molto spesso lo portava con sè, ed era forestiere. I Cavalieri di Comun erano invece nominati ogni anno dal Magnifico Consiglio e dovevano vigilare perchè gli esercenti vendessero derrate buone a giusto peso ed a giusto prezzo, ecc. (Confr. CIRO FERRARI, *L'Ufficio della Sanità di Padova nella prima metà del secolo XVII*. Venezia 1909, pagg. 3-4.

(2) ARCHIVIO CIVICO DI PADOVA: *Vettovaglie e Danni dati*, Libro Parti ecc., c. 43 r. e segg. « De Speciarijs Rubrica ».

divieto di sofisticazione dei medicinali, vi era quello relativo alle alterazioni delle cere. Riguardo all'ordinanza che i medicinali falsi e guasti dovevano essere bruciati in pubblico, è interessante notare che a Venezia due secoli più tardi e precisamente nel 1565 era stabilito che le spezie e le medicine rinvenute adulterate nelle spezierie dovessero essere date alle fiamme pubblicamente a Rialto (1).

Le pestilenze che dal 1348, epoca del terribile contagio descrittoci dai Cortusio (2), sino alla fine del XIV° secolo, funestarono la nostra città specialmente durante la signoria di Jacopo e di Francesco da Carrara, rallentarono necessariamente l'attività delle Fraglie. Certo è che dal 1346 insino al 1380, anno in cui fu redatta una matricola di Fratelli nel codice membranaceo contenente gli Statuti del 1260, non abbiamo trovato nuovi dati sull'opera della corporazione. Solo qualche nome di speciale si trova qua e là ricordato nei documenti dell'epoca e dobbiamo alla diligenza ed alla cortesia del prof. Oliviero Ronchi se ci fu possibile averne l'elenco.

La matricola viene qui pubblicata per la prima volta nella sua integrità:

M . CCC . LXXX .

Infrascripti sunt Fratres Fratulee Specialiorum utentes dictam artem et sustinentes honera et factiones civitatis Padue in gastaldia D. Luchini de Bragantia et D. Thomaxij de Vicentia:

Heredes D. Sulimani
D. Bartholameus a Platea Vin
D. Leonardus Pioxelus
D. Andreas a Bacilerijs
D. Prosdocimus a Platea Bladi

(1) *Ordini et Capitoli del Collegio de gli Spetiali della inclita Città di Venetia*, Venezia 1891.

(2) CORTUSII PATAVINI *duo sive GUGLIELMI et ALBRICETI CORTUSIORUM Historia de novitatibus Paduae et Lombardiae ab anno MCCLVI usque ad MCCCLXIV ecc.*, in MURATORI: «*Rerum Ital. Scriptores*», T. XII, Mediol., 1728, pag. 927.

D. Galeacius de Gatarijs de Bononia
 D. Luchinus de Bragantia
 D. Andriolus de Sancto Vito
 D. Thomaxius de Vicentia
 D. Jachobus de Prato
 D. Bartholameus de Lendenaria
 D. Jachobus de Bragantia
 D. Jachobus Borante
 D. Bartholameus de Sancto Bartholameo
 D. Johannes a Prato Vallis
 D. Johannes a Balneo
 D. Johannes de Strata Sancti Mathei
 D. Bertholinus
 D. Chonfortus
 D. Marsilius ei Frater
 D. Paduanus a Sancto Stefano
 D. Johannes Tosonus a Sancta Sophia
 D. Ulivierus a Sancta Sophia
 D. Bartholameus de Strata Omnium Sanctorum
 D. Johannes a Discheto de Strata Pontis Altinatis
 D. Jachobus de Berthepalea
 D. Felipus de Strata Pontis Curvi
 D. Petrus de Chauda Longa
 D. Francischus de Strata Pontis Curvi
 D. Anthonius de Strata Sanctae Crucis
 D. Nicholaus qm. Jachomeli de Veneciis
 D. Bonaventura a Sancto Johanne
 D. Martinus a Sancto Johanne
 D. Guillielmus de Pernumia
 D. Nani de Sena
 D. Johannes de la Gibelina
 D. Michel de strata Pontis Mollendinorum
 D. Anthonius a Puteo Novo
 D. Badinus a Vulpaio
 D. Felipus a Porta Turrisellarum
 Domina Petra a Crosara Sancti Antonij

I caratteri sono di un bel gotico, grandi, eleganti: in fine all'elenco furono aggiunti da altra mano, in epoca più recente con caratteri grossolani, alcuni altri nomi.

Segue un estimo dei confratelli in data 1387, indizione X, die XXVI mensis Julij, indi una Parte del Capitolo del 26 Aprile 1389 che stabilisce le Feste nelle quali dovevano tenersi chiusi i negozi. Nel giorno di S. Antonio Confessore era lecito tener aperte le spezierie anche se fosse stato in giorno di domenica *propter forenses ad dictam festam Paduam accedentes*.

Nel 1405 avveniva la dedizione di Padova al governo veneziano e da questo momento la storia della nostra istituzione si arricchisce di molti elementi interessanti. Nel 1420, essendo Podestà Marco Dandolo e Capitano Lorenzo Bragadin, vengono ben stabilite le attribuzioni dei Giudici delle Vittuarie e dei Cavalieri di Comun circa alle visite ai negozi per verificare se esistano pesi falsi, e se vi sieno merci *falsificata vel putrida* (1). Con Ducale in data 14 Dicembre, Indizione XIII, 1434, Francesco Foscari *audita honesta supplicatione fidelium subditorum nostrorum Aromathariorum Civitatis nostrae Paduae per quam petebant eorum Capitula, Statuta, et Ordines confirmari*, approva i medesimi *ut in posterum robur obtineant et auctoritate nostra inviolabiliter observentur*.

Si riserva però il diritto di riformarli e di modificarli in rapporto alle circostanze ed autorizza la Fraglia a farli valere (2). Con altra Ducale in data 21 Giugno 1436 a favor degli Speciali di Padova, lo stesso Principe stabilisce che gli Aromatari *ad nundinas* (Fiere) non debbano vendere se non ottemperino alle disposizioni dei Preposti alla loro corporazione (3). Negli *Statuta Communis Padue*, detti comunemente Codice Riformato, questa Fraglia appunto figura fra le 34 approvate dal Governo Veneziano colle Fraglie dei Medici e dei Barbieri (4).

(1) ARCHIVIO CIVICO DI PADOVA: *Vettovaglie e Danni dati*, vol. cit., c. 3.

(2) Ibidem, Ibidem. *Ufficio della Sanità, Medici - chirurghi, Speciali, Spezierie*, F. I., n. 1, c. 99.

(3) Ibid. *Fraglia degli Speciali, Stampa Speciali contro Macor*, c. 8.

(4) Ms. della Comunale di Padova segn. B. P. 1236, membranaceo del XV. sec.

È della prima metà del XV° secolo una Parte del Capitolo della Fraglia che determina i giorni festivi nei quali era vietato tener aperti i negozi: Domenica, Natività del Signore e due giorni seguenti, Circoncisione di G. C., Epifania, Resurrezione di N. S., Corpus Domini e due giorni seguenti, B. Maria V., Apostoli, Ascensione, Pentecoste e due giorni seguenti, S. Giovanni Battista, S. Antonio Abate. Ai trasgressori era comminata la pena di Lire tre di denari de' piccoli, un terzo a favor del Comune, un terzo a favor della Fraglia degli Speciali, ed un terzo al denunciante (1). All'erario la corporazione corrispondeva già regolarmente in quest'epoca una contribuzione in denaro sui redditi degli iscritti. I Fratelli dovevano partecipare alle Fiere di Santa Giustina, di S. Prodocimo, di Sant'Antonio e venivano designati dai Gastaldi.

Alla fine del XV° secolo la medicina, malgrado qualche tentativo isolato di liberazione, dovuto specialmente al Benedetti, è ancora ancella del tradizionalismo scolastico ed è un corpo di principii astratti, di indagini sofistiche, di preconetti su presunti agenti e su illogiche influenze astrali, al quale manca il soffio animatore del metodo induttivo. Padova è ancora centro di averroismo e nido di astrologi. È solo nel XVI° secolo che si nota anche fra noi un benefico risveglio per rintracciare e ravvivare le fonti della antica scienza medica greco-romana, liberata dalle pastoie dei commentatori. L'esperienza e l'osservazione vanno conquistando seguaci fra gli studiosi. Istituita nel 1533 la cattedra dei *Semplici* (*Lectura Simplicium*) nello Studio nostro, con Francesco Bonafede, l'ufficio dell'insegnante fu da principio limitato alla lettura ed al commento dei testi greci e latini, dei libri di Galeno e Dioscoride (2), ma per gli studi e l'opera del Bonafede prima e di altri poi, l'insegnamento prese un indirizzo nuovo, dimo-
—

(1) ARCHIVIO CIVICO DI PADOVA: *Vettovaglie e Danni dati*, vol. cit., c. 80: 1423. Indizione I. 28 Marzo.

(2) L. SABBATANI; *L'Istituto di farmacologia della Università di Padova*; in «Memorie e Documenti per la storia dell'Università», Padova, 1922.

tivo. E per quanto agli speciali dell'epoca non fosse fatto obbligo di frequentare lo Studio, è molto probabile che gli insegnamenti di materia medica di Dioscoride, di Galeno, di Ippocrate, di Mesue, di Simon genovese si diffondessero anche a Padova mercè le belle edizioni veneziane a stampa della fine del quattrocento e del principio del cinquecento (1).

Sin dal 1445 era stata stridata a Rialto in Venezia una legge che stabiliva l'obbligo di un esame dinanzi ai soprastanti della Fraglia per tutti coloro che volevano esercitare l'arte della spezieria. Dai Capitolari dei Provveditori alla Sanità di Venezia apprendiamo che in data 26 Giugno 1540 erasi stabilito che nessuno potesse aprir spezierie e vender medicinali senza licenza dei Soprastanti delle Spezierie e che nessuno potesse comporre o vender medicinali semplici o composti senza esser stato prima esaminato ed approvato dai Soprastanti stessi (2).

Ma evidentemente queste disposizioni non venivano osservate, se nel Marzo 1565 i Soprastanti delle Spezierie, eletti dal Magistrato dei Giustizieri Vecchi, sentirono il bisogno di rivolger istanza al Consiglio dei Dieci di poter avere facoltà ed autorità di istituire un Collegio dell'Arte degli Spezieri per poterla regolare secondo il bisogno per *molti abusi in quella introdotti, et perchè per non aver Ella mai havuto Ordini o Regola alcuna, pareva che a ciascuno fusse lecito far Spicieria medicinale a suo modo se ben non l'intendeva, nè sapeva far, ecc.* con danno degli infermi.

(1) Ricordiamo fra le tante le seguenti: PEDACII DIOSCORIDIS · ANAZARBEI, *De materia medica Libri sex. De Alexi pharmacis et Theriacis libri tres*, Venetiis apud Aldum, 1499, in fol. - GALENI, *Microtechnon idest Ars parva seu Ars medicinalis*, Venetiis 1493. - HIPPOCRATIS, *Opera latine cum notis variorum* per Bapt. de Tortis, Venetiis, 1487 fol. - MESUE, *De Medicina*, Venetiis, 1505. - MESUE, *Opera Medica*, Venetiis, 1521. - SIMONIS GENUENSIS *Clavis sanationis*, Venetiis, 1486. (Confr. ANT. AUG. RENOARD, *Annales de l'Imprimerie des Aldes*, Paris, 1825; M. MAITTAIRE, *Annales Typographici*, Amstelod. 1733; G. W. PANZER, *Annales Typographici*, Norimber 1793).

(2) G. GHIRARDI, *Brevi cenni intorno alla farmacia e alle attuali condizioni della professione*; Venezia, 1880.

Dietro a tale richiesta fu istituito a Venezia il Collegio degli Speciali con *Ordini et Capitoli* atti a disciplinare l'esercizio dell'Arte (1). In seguito a ciò fu sentito il bisogno anche a Padova di riformare gli Statuti della Fraglia in conformità delle nuove esigenze. È conservato nella Biblioteca Civica uno Statuto, pergameneo del XVI° secolo, legato in pelle, il quale porta miniati nella prima pagina il Redentore, l'Arcangelo Michele, e San Clemente con Fratelli oranti ai piedi (fig. 2); nella seconda gli stemmi di Venezia, di Padova e dei tre nobili protettori della Fraglia (fig. 3) (2). Nella terza pagina leggiamo queste parole:

« *Haec Statuta ammissa in pestilentia anni MDLXXVI isti recuperarunt et recuperata noviter restaurarunt Franciscus De Hortis I. Gastaldus, Joseph Antonianus II Gastaldus, Benedictus Zonca Massarius Fratuleae Aromathariorum Mag. Civit. Pad. MDLXXVIII Die Primo Mai* ».

L'importanza del documento sta in ciò che vi si trovano delle norme affatto nuove, le quali mancano negli Statuti precedenti. Anzitutto troviamo istituita la carica di Massaro con attribuzioni molto più ampie di quelle del Bidello, che sembra abolito. Il Massaro aveva in consegna lo Statuto, il libro delle entrate e delle uscite, il Gonfalone, il Palio per i funerali dei Fratelli, la bilancia coi pesi bollati e giusti di controllo, ed ogni oggetto di proprietà della Fraglia. Riscuoteva l'importo delle tasse di entrata, e delle multe, delle quali percepiva un terzo e teneva la cassa prestando cauzione. Nessuno poteva esercitare l'arte se non si iscriveva nella Fraglia, e l'ammissione era subordinata ad un esame dinanzi ai Gastaldi ed a tre Fratelli esperti nell'arte. Coloro che erano puniti con qualche multa, se non pagavano entro tre giorni, venivano iscritti nel Libro delle contumacie e condannati a doppia multa.

Coloro che usavano pesi falsi e commettevano cose contro l'onore della Fraglia venivano giudicati da un consesso composto

(1) *Ordini et Capitoli del Collegio degli Speciali della Inclita Città di Venetia*, Venezia, 1891.

(2) Ms. della Comunale di Padova, segnato B. P. 820.

dei Gastaldi e di quattro *boni fratres*. Accertata la colpa e stabilita la pena, ove il fratello colpevole avesse rifiutato il pagamento veniva iscritto nel libro delle contumacie e, se entro otto giorni




Fig. 2

Statuto della Fraglia degli Speciali (B.P. 820)

Biblioteca civica di Padova

non avesse ancora pagato, veniva denunciato al Podestà od al Vicario, ed escluso dalla Fraglia. Era vietato ai condannati di presentar lagnanze in Palazzo, e di ingiuriare i preposti alla corporazione. Chi entrava in Fraglia dopo aver superato l'esame

doveva pagar un'introito di lire 10 di piccoli, e grossi 6 da soldi 4 l'uno per il Gonfalone, e partecipare poi alle Fazioni stabilite per ognuno, dando securtà quando non avesse avuto



Fig. 3

Statuto della Fraglia degli Speciali (B.P. 820)

Biblioteca civica di Padova

del proprio. I figli ed i fratelli di ogni iscritto erano esonerati dal pagamento dell'introito. Chi avea due negozi pagava un solo introito, ma due volte la fazione. Era obbligo dei Gastaldi di indicare nelle Matricole dei Fratelli, accanto ai nomi

degli iscritti, l'insegna della spezieria, sotto pena di soldi 20 di piccoli per i Gastaldi e per gli Spezieri inadempienti. Ecco perchè in un elenco di confratelli del 1575 inserito negli Atti dell'Ufficio della Sanità di Padova (il quale fin dalle sue origini esercitò opera di vigilanza e di controllo sulla Fraglia, come vedremo) troviamo già ricordate le insegne della grande maggioranza delle Spezierie.

Il documento in parola è tratto dal volume segnato B. V, n. 2 dell'Ufficio della Sanità di Padova a carte 151 e viene qui riprodotto:

FRAGLIA DI SPECIALLI DE PADOVA

- S.^r Domenego al Lion d'Oro
- » Francesco al Corallo
- » Zuanne al Diamante
- » Camillo alla Crose
- » Bonaventura all'Anzolo [Angelo]
- » Alvise al Re
- » Isepo alla Fortuna
- » Jeronimo alla Fontana
- » Paullo al Melon
- » Jacopo al S. Antonio di Vienna
- » Nicolò al Capello, S. Zuanne
- » Jullio al Pomo d'Oro
- » Francesco alla Ruoda [Ruota]
- » Zuanne all'Agnello
- » Sibastian al Pavon
- » Jacopo alle Tre Stelle
- » Jsepo alla Campana
- » Francesco alla Cerva
- » Jacopo al S. Nicolò
- » Piero al S. Antonio
- » Francesco al Medego [Medico]
- » Mario da S. Zuane a S. Spirito
- » Beneto al Calexe [Calice]
- » Bartolomio alle Do Spade

- S.^r Santin al Giesù
- » Jullio al Sol
- » al San Marco
- » Paullo alle Due Pigne
- » Gasparo alla Corona

- S.^r Andrea Gregeto
- » Zuanne Fratin
- » Batista di Gregorio
- » Vincenzo Tosco
- » Francesco da Bassan
- » Antonio Gazeniga
- » Francesco di Chechi al Portello
- » Alesso Spicial al Zigio [Giglio]
- » Batta al Grifo, S. Lunardo.

Gli Statuti del 1578 dei quali esistono due copie manoscritte una nell'Archivio antico della Università ed una nella Biblioteca Civica, subirono qualche lieve modificazione in rapporto alle varie *Parti prese* dal Capitolo della Fraglia, ma nel complesso e nella sostanza loro rimasero fino al 5 Settembre 1806, fino a quando cioè, in forza di un decreto Napoleonico, fu dato nuovo assetto alla polizia medica ed alla sanità. Inauguratasi nella Università, la cattedra di chimica farmaceutica nel 1807 l'arte della spezieria dovette cedere il posto all'arte farmaceutica, il cui esercizio fu disciplinato con norme, rigorose e razionali.

L'Archivio dell'Arte degli Speciali si trova in parte nell'Archivio Civico (1), in parte nell'Archivio antico della R. Uni-

(1) ARCHIVIO CIVICO DI PADOVA: *Archivio della Fraglia degli Speciali*: (Processi, Capitoli, Parti), (Libro introiti, Conti).

Ibidem: *Ufficio della Sanità* (Medici, chirurghi, Spiziali, Spizierie. Visite a Spezierie della città, del territorio e dei Monasteri) F. I, II, III, IV; (Medicinali. Specifici, Segreti) F. V; (Processi contro specialisti) F. VI, n. 2; (Terminazioni, Proclami circa medici, specialisti, medicine) F. XI; (Vendite abusive di medicine. Visite a Spezierie) *Processi e documenti diversi dell'epoca francese e austriaca, 1797 - 1809.*

versità (1). Contiene documenti dal 1575 al 1806, sparsi irregolarmente, con lacune talora abbastanza estese, segno evidente che alcuni volumi andarono dispersi. Fortunatamente però si trovano degli indici cronologici ordinati che suppliscono alle mancanze. Va ricordato poi che numerosissimi documenti interessanti gli speciali si trovano non solo nell'Archivio dell'Ufficio della Sanità ma anche in quelli dell'Ufficio delle *Vettovaglie e Danni Dati* e di parecchie Fraglie cittadine (2).

Inoltre per identificare le Spezierie e per poterne seguire la storia giovano gli *Estimi* dell'Archivio Civico. Alcuni dati interessanti furono raccolti dal prof. Oliviero Ronchi il quale volle con nobilissimo atto porli a nostra disposizione. Col ricco materiale raccolto dall'egregio studioso e da noi è possibile determinare quali *spezierie da medicine* sieno state in Padova dal 1575 al 1806, indicando anche per molte i nomi degli speciali.

Da tutte le Parti del Capitolo risulta evidente che la Fraglia, intermediaria fra lo Stato ed i Fratelli, i quali *uti singuli* non potevano agire per difendere i loro interessi, fu sempre assai gelosa dei suoi privilegi e dei suoi statuti, ed in più occasioni, anche con sacrificio di denaro, difese le ragioni dei Fratelli col mezzo di procuratori appresso il Serenissimo Principe, riportando vittoria. Cura dei Gastaldi fu di far sancire più volte che i crediti degli Speciali verso gli infermi per somministrazione di medicinali, o verso gli eredi dei morti dovessero esser considerati come *crediti privilegiati*, specialmente

(1) ARCHIVIO ANTICO DELLA R. UNIVERSITÀ DI PADOVÀ: *Fraglia dei farmacisti. Statuti (1578-1780). Sommario di Capitoli (1434-1568). Atti di approvazione di Farmacisti dal 1749 al 1806. Fedi per approvazione di farmacisti dal 1749 al 1806.*

(2) Confr. per l'Ufficio delle Vettovaglie: *Prezzi delle medicine a. 1681; Libro Parti relative a Vettovaglie e Danni Dati ecc.*; per varie Fraglie, professioni ed Arti: *Fraglia dei Casolini. Libri delle Parti, 1702-1766, e Registro dei pagamenti, 1749-1802; Arti e Commercio, Esercenti, Arti e Commercio, 1811; Esercenti Professioni Liberali, 1813; Ufficio della Sanità, B. V, n. 2; per le Licenze ed i privilegi per medicinali e specifici; Ufficio della Sanità, O. I, n. 3, O. I, n. 4.*

nei casi nei quali gli eredi stessi, per sottrarsi all'obbligo di far fronte agli impegni contratti in vita dal trapassato, accettavano l'eredità con beneficio d'inventario e ciò con grave danno dei fornitori. In quest'ordine d'idee erano solidali gli Speziali delle terre soggette al governo veneziano, i quali pubblicarono insieme a quelli dei Magistrati padovani i giudizi dati in proposito dai Magistrati delle altre città veneziane tutte favorevoli all'Arte (1).

Sentenze dei Magistrati in questo senso si ebbero a Padova nel 1536 a favor di Antonio Cremona Spizial all'insegna della Fortuna, nel 1555 a prò di Martin Spizial all'Angelo, nel 1759 su richiesta di Angelo Zamboni Spizial al Dose.

Vivace e lunga fu la lotta sostenuta dalla nostra corporazione verso coloro che esercitavano la spezieria specialmente nel territorio, senza autorizzazione, e verso gli Speziali che esercitavano l'arte senza pagare le dovute Luminarie. Si hanno Parti su questo argomento in data 4 Gennaio 1580 (2), 20 Agosto 1582, 1 Ottobre 1597, 28 Aprile 1760, 7 Aprile del 1763. Dal 1786 al 1788 la Fraglia si trovò impegnata in una grande lite contro certo Domenico Macor di Venezia, ricco grossista, il quale, non curandosi dei privilegi degli Speziali di Padova, vendeva al minuto nella nostra città generi che i Gastaldi rite-

(1) *Raccolta di Parti Ducali, Provvisioni, Ordini, Decreti, Terminazioni, Giudizi, Suffragi e Deliberazioni a favor di cadaun Collegio, Università, e Magnifica Arte degli Speziali*, in Verona, Moroni, 1767.

Va ricordato che sin dal 7 Marzo 1524 con Terminazione del Doge Antonio Sanudo erasi riconosciuto il valore dei crediti degli Speziali per somministrazione di medicinali e che nel 30 Settembre 1530 a questi concetti si era ispirata una Terminazione degli Avogadori di Comun. Ad istanza della Fraglia di Brescia, il Doge Alvise Mocenigo in data 5 Marzo 1574 aveva emessa una Ducale a favore dell'Arte degli Speziali contro coloro che accettando le eredità con beneficio cercavano di non soddisfare ai debiti lasciati dai defunti per medicine loro spedite durante l'ultima malattia o per cere fornite per le funebri esequie. (Confr. *Ducali giudicii, deliberazioni, ordini e decreti per conservazione et esecutione de privilegi in più tempi concessi et sentenziati a favor de l'Università de Signori Spetiali di Brescia, Padova, Vicenza ecc.*; Vicenza 1722).

(2) ARCHIVIO CIVICO DI PADOVA. *Fraglia degli Speziali*, tomo VII°.

nevano di competenza della Fraglia, come zenzero, cremor di tartaro, allume di rocca ecc. Per questa causa la corporazione spese nel 1787 Lire: 3385,18

» 1788 » 1185,19

» 1789 » 3957,19 (1); un totale adunque di Lire 8527,56 veramente considerevole per quei tempi.

Colle Fraglie cittadine, che esercitavano il commercio di generi affini a quelli venduti dagli Speciali, vi furono spesso cause e controversie. La Fraglia dei Fruttaroli, una delle più antiche di Padova (2), per ben 27 anni ebbe questioni con quella degli Speciali, quantunque un giudizio di prima istanza nel XVII° secolo le fosse stato favorevole. Finalmente in data 8 Febbraio 1698, per por fine alle liti, fu stipulato un Concordio fra le parti contendenti con soddisfazione reciproca (3).

Anche coi Casolini vi furono litigi perchè anticamente pare si vendessero dagli Spizieri oltre alle cere anche olio commestibile e combustibile, grassi, e perfino *caseum et carnes* insieme a frutta e biscotti (4). Nel libro *Parti de' Casolini comincia l'anno 1680 termina 1702*, a c. 54 retro, in una Parte in data 1685, indizione 8°, 19 Ottobre, si legge che, tentando alcuni particolari conseguir l'appalto dell'olio di oliva, *la vendita del quale solo a Noi Fratelli si aspetta in ordine alli Statuti decretati da Sua Serenità*, si decise di nominare due Fratelli delegati a sostener le ragioni della Fraglia a Venezia (5).

(1) Ibidem, ibid. Tomo IX° pag. 33 - 34; *Stampa Spicieri di Padova contro Macor*.

(2) Vuolsi esistesse nel 1236. Confr. *Elenco delle Corporazioni dell'Arti esistenti nella Città di Padova 1804*. Mss. B. P. 821.

(3) In base ad esso ambedue le Fraglie potevano vendere mandorle, pignoli, uve passe, pistacchi e frutta estera secca. Agli Speciali era proibito vendere uva fresca, fichi, noci, nocelle, carubbe, olive, e biscotti, ma era permesso adoperare questi generi nella confezione dei « composti » che venivano somministrati agli infermi.

(4) Confr. il codice B. P. 940 della Biblioteca Civica.

(5) ARCHIVIO CIVICO DI PADOVA: *Fraglia Casolini Registro pagamenti*, a. 1649 - 1803.

Se gli Speciali vegliavano perchè non fossero lesi i loro diritti, anche i Casolini non dormivano!

Con Parte 27 Maggio 1754 fu data autorità ai Bancali degli Speciali di difendersi dalle molestie che venivano loro inferte dalla Fraglia dei Tellaroli per la vendita dei Bombasi (1).

Facciamo grazia al lettore di altre deliberazioni in rapporto a liti con le corporazioni d'Arti; solo ricordiamo che in data 2 Giugno 1761 fu presa Parte di dar autorità ad un confratello di poter agire da solo od unito ad altri Corpi contro l'*Apaltador de l'Acqua Vita* stante le sue pretese. Ed è noto che nelle Spezierie si vendeva tale prodotto nel XVIII secolo assieme ai medicinali, come si vendeva tabacco insieme a cera.

In qualche caso in conformità ad una Parte in data 20 Agosto 1582 che dava facoltà ai Gastaldi e Massari di nominare un procuratore per difender le ragioni della Fraglia per ogni causa nella città di Venezia *davanti ogni sorte di Magistrato et Collegio* veniva affidato a qualche *Advocato* della città dei Dogi il compito della tutela degli interessi degli associati. In qualche altro si stabiliva addirittura di imporre una *tansa* straordinaria ai Confratelli per spese fatte o da farsi per le liti. Ciò si verificò ad esempio il 20 Giugno 1640 quando si trattò di impedire alle spezierie dei Monasteri di vender medicinali (2).

Anche col fisco non mancarono controversie circa alle Gravezze in materia di traffico che venivano imposte ai Fratelli (3), controversie che finivano con accomodamenti. Anzi, ad evitare ulteriori contestazioni il 13 Dicembre 1751 fu presa Parte di elegger quattro confratelli, due di medicina e due droghieri per formar l'Estimo ordinato dal Podestà (4).

(1) Ibidem *Fraglia Speciali* Tomo VII°;

È probabile che la lite sia terminata con una transazione perchè dell'argomento non è fatta più parola nelle Parti successive.

(2) Ibidem, ibid. *Stampa Spicieri di Padova* contro Macor, c. 10.

(3) Ibidem, *Registro pagamenti delle tasse dell'acquavite, 1669-1779*. 1747. 5 Aprile. *Ricorso della Fraglia insieme ad altre della Città contro l'Offizio illustrissimo delli Signori Corettori dell'Estimo per l'appostazione delle Gravezze in materia di Traffico ecc.*

(4) Ibid. Tomo VII° *Indice delle parti del Collegio degli Speciali.*

L'energia, con cui la Fraglia difendeva i propri privilegi e diritti dinanzi alle autorità veneziane, apparve ben manifesta quando nel 1659 il Magistrato della Giustizia Vecchia di Venezia, dal quale dipendevano gli Speciali di quella città, invitò gli Speciali di Padova per mezzo del Podestà, a presentarsi a Venezia per ricevere dal Magistrato stesso il *Privilegio* per l'esercizio dell'Arte. Gli Speciali della nostra Città rispondono al Podestà che essi non devono esser chiamati a Venezia per ricever privilegio, perchè i loro Statuti approvati dal Principe Serenissimo nel 1434, danno facoltà alla Fraglia di approvare chiunque che coi dovuti requisiti voglia entrare nell'Arte. Tanto più che l'Arte è subordinata all'ubbidienza de' Proclami dei Provveditori alla Sanità circa ai medicinali, venendo le spezierie visitate dal Magistrato stesso e dai Medici di questo collegio. E la vittoria arrise ancora una volta alla Corporazione padovana, la quale, come seppe tutelare sempre i suoi associati, così si mostrò sollecita nell'esiger da essi disciplina e fedeltà. Le Parti dal 1580 al 1797 sono esplicitate in proposito.

Non solo è vietato ai Fratelli portar querele o doglianze per le multe o pene ricevute in caso di inosservanza degli Statuti, ma anche il pagamento delle multe deve esser sollecito, ed è proibito ogni appello in Palazzo. In casi gravi la Fraglia per la tutela della sua dignità invoca direttamente l'intervento del Magistrato. Tipico il caso occorso nel Novembre 1581 quando nella spezieria di Andrea Greghetto si verificarono casi di avvelenamento in tre garzoni, per aver egli tenuto a quanto pare *contro l'accordo robbe e composti a lui proibiti* (1). In un primo tempo, in data 29 Novembre 1581, il Capitolo decide

(1) Ibid., *ibid.*, Tomo VII^o.

È molto probabile che si sia trattato di avvelenamento mercuriale. La sifilide era molto diffusa a Padova in quell'epoca. Basterà ricordare che nel 24 Luglio 1575, su 60 malati degenti nell'Ospitale di S. Francesco Grande ve n'erano 13 con manifestazioni certe di *morbo gallico*, 4 con forme veneree, 7 con *brose* e *piaghe* agli arti, e 4 ciechi. (Confr. ARCHIVIO CIVICO DI PADOVA: *Ufficio della Sanità*. B. V, n. 2 « Amalati che si trovano in Padova nel 1575 » ecc.).

che il prevenuto *possit esser privato della Fraglia se così parerà alla Giustizia*. Ma in secondo tempo propone addirittura o che si debba proceder nel Maleficio in nome della Fraglia contro Andrea Greghetto, *overo si debbi sospendere quel giudizio fin tanto che venghi conosciuto se sij colpevole del delitto*. E così fu preso. Ora sembra che l'imputato sia stato assolto in giudizio o per esser stati lievi i sintomi di avvelenamento, o perchè non riconosciuto colpevole; fatto sta che nelle Raspe delle Sentenze dell'epoca del Magistrato, ⁽¹⁾ nulla si trova in proposito mentre risulta invece che il Greghetto nel 1587 fu Gastaldo della Fraglia. È di quell'anno in data 1^o Maggio una importantissima Parte che conferma l'obbligo dell'esame per chi voleva esercitare l'arte *così del medicinal come di droghe* ⁽²⁾ e dalla quale risulta che la distinzione del *spizier medicinale* dal *droghier* si andava già delineando.

Più tardi (1740) agli esami interviene il Giudice delle Vittuarie e Danni Dati col Primo Gastaldo (che si intitola Prior), il 2^o Gastaldo, tre persone esperte dell'arte (generalmente il Prior Vecchio, cioè dell'anno precedente, e due Fratelli ragguardevoli) ed il Sindaco. Erano dunque sette coloro che assistevano all'esame del candidato, il quale doveva prima della prova presentare la fede di battesimo e quella di buon servizio nell'Arte per dieci anni rilasciata da Speciali di medicina approvati.

L'esame si teneva fino al 1640 nel solito locale nella Chiesa di San Clemente e dal 1640 in poi in altro locale della Chiesa di Sant'Egidio, come del resto si faceva per il Capitolo.

Il Prior dell'Arte interrogava il candidato sugli otto Canoni universali della Professione. I sei Ufficiali lo esaminavano alla lor volta con tre quesiti almeno per cadauno, sulle varie composizioni e droghe, sul modo di prepararle, comporle e conservarle. Si procedeva quindi alla ballottazione. In caso di approvazione, il nuovo speciale prestava giuramento di rito ed

⁽¹⁾ Ibidem. *Maleficio*, Raspe (1580-1584).

⁽²⁾ Ibid.: *Fraglia degli Speciali*. Tomo VII^o, fol. 17.

il suo *Privilegio* veniva firmato dal Giudice delle Vittuarie, dagli esaminatori, e segnato dal Nodaro dell'Ufficio delle Vittuarie col sigillo in cera del Collegio. La tassa d'Introito nel 1740 era elevata a 12 ducati. Ne erano esclusi i figli dei membri, i loro fratelli ed i nepoti. (1) Il giuramento che dal 1624 in poi prestavano i nuovi iscritti era identico a quello degli spezieri di Venezia e comprendeva 12 Articoli coi quali si giurava fedeltà alla religione Cristiana, riverenza ai Maggiori, dignità nell'esercizio dell'Arte, e poi si prometteva di non fare cosa alcuna senza ragione o consiglio nemmeno per danaro, di non indurre altri a farla, di non somministrare sostanze che potessero far abortire o recar danno al prossimo, di non alterare le ordinazioni dei medici, di non porvi succedanei senza loro consiglio o licenza, di non eseguire gli ordini dannosi degli empirici, di dar aiuto, nei limiti del possibile, agli infermi, di non tenere nelle spezierie medicinali non buoni e di non permettere ai garzoni ed ai giovani che fosse violato questo giuramento. Nel 1760, in data 28 Aprile, fu deciso di aumentare ancora la tassa di introito portandola a 15 ducati e di far pagare ai figli dei Fratelli che entravano in Fraglia, Lire 12,8; ed ai droghieri la metà di quanto pagavano gli speciali da medicine. Va notato che con successiva parte 28 Giugno 1764 fu stabilito che il 1° Gastaldo o Prior dovesse esser eletto da tutto il Capitolo composto di *speciali da medicinali*

(1) Ibid. Ufficio della Sanità, F. I, n. 1. *Metodo che tiene l'Arte de' Speciali in esaminare ed approvare quelli che esercitar vogliono la Farmacia (sic) in Padova e nel Padovano, ecc.*

A Venezia gli esaminatori nel 1565 eran otto; ma nel XVIII secolo salirono ad undici. Gli aspiranti dovevano presentare ai Signori Magistrati alla Giustizia Vecchia la fede di aver servito 5 anni come garzoni e 3 come giovini in una spezieria di un maestro approvato. Si passava all'esame facendo estrarre al candidato da un bossolo 24 *Parti* o *Composizioni* sulle quali doveva rispondere. - Per maggiori dettagli sull'Arte della spezieria a Venezia confr. *Ordini et Capitoli del Collegio de gli Spetiali della inclita Città di Venezia*, Venezia 1891; G. GHIRARDI, *Brevi cenni intorno alla farmacia ed alle attuali condizioni della professione*, Venezia 1880; G. M. LEVI, *Ricordi intorno agl'incliti medici e farmacisti che praticarono*

e da *droghieri*, ma che le cariche di Prior, Gastaldo e Sindaco dovessero esser scelte soltanto fra gli *Spezieri da medicine* mentre ai *droghieri* dovesse spettare soltanto la nomina di due Aggiunti. Nel 1766 in data 21 Aprile fu presa parte che *de cetero ogni anno sieno eletti* due Fratelli spizieri di medicine col titolo di *Promotori* coll'incarico di esaminare chiunque volesse esser ammesso all'esame, e solo trovandolo idoneo lo dovessero proporre per la solita prova facendo fede della capacità del candidato. Per questa indagine, diremo così, preliminare, i promotori ricevevano una gratificazione di Lire 11 ogni volta, ed un *paro di guanti* a tutte spese naturalmente del candidato (1). Nel 1787 il Prior della Fraglia fa spontaneamente istanza al Magistrato alla Sanità che per l'approvazione dei nuovi speciali debba intervenire agli esami un rappresentante del Magistrato alla Sanità per garanzia del pubblico (2). Ed infatti negli ultimi anni della Repubblica veneziana e durante la Repubblica Italiana assistono agli esami o i Provveditori alla Sanità od il Proto-medico dell'Ufficio (3) ed i verbali sono firmati dal Cancelliere della Sanità. Nel 1806 la commissione d'esame è composta dei Provveditori alla Sanità e dei Presidi del *Collegio Farma-*

la loro arte in Venezia dopo il 1740, Venezia, Antonelli, 1839; A. CORRADI, *Gli antichi statuti degli speciali. Brano di storia della Farmacia*, in « Ann. Un. di Med., 1886 »; A. CORRADI, *Le prime farmacopee italiane*, Milano, 1887.; G. DIAN, *Memoria sulle condizioni, sugli statuti e sugli ordinamenti dei farmacisti sotto la Repubblica Veneta*, Roma 1892; G. DIAN, *Alcuni ricordi della medicina al tempo della Repubblica Veneta*, Venezia 1909; G. CARBONELLI, *Farmacie e farmacisti in Italia nel secolo XVI*, in « Rass. di clinica e terapia, ecc. 1912. XI »; G. CARBONELLI, *Un Privilegium in arte aromataria, veneto del sec. XVIII*, Venezia 1910; E. MORPURGO, *Un ricettario veneziano inedito del 1647*, in « Illust. Med. Ital., Genova 1919 » e Padova 1924; A. CASTIGLIONI, *La farmacia Italiana del quattrocento nella storia dell'arte ceramica*, Faenza 1922; FOUCARD, *Lo Statuto dei medici e speciali in Venezia scritto l'anno 1258*, Venezia 1859 ecc.

(1) ARCHIVIO CIVICO DI PADOVA: *Fraglia degli Speciali*, Indice delle Parti ecc.

(2) Ibidem *Ufficio della Sanità*, F. I, n. 1.

(3) ARCHIVIO ANTICO DELLA UNIVERSITÀ DI PADOVA. 761. *Fraglia dei Farmacisti*.

centico (ex Gastaldi della vecchia Fraglia) uniti agli *esaminatori scientifici* (Professori universitari di chimica, di botanica, di medicina pratica) ed agli *esaminatori del Collegio Farmaceutico*.

La vecchia Fraglia, è morta travolta dalla grande riforma sanitaria napoleonica! Col famoso decreto N. 198 in data 5 Settembre 1806 l'Imperatore dei Francesi e Re d'Italia istituiva a Padova la *Direzione di Sanità Medica* composta di tutti i Professori della Facoltà di medicina della Università, di due medici pratici, di un chirurgo e di uno speciale, dalla quale dovevano dipendere, in materia sanitaria, col tramite di *Commissioni Dipartimentali di Sanità*, tutti i Dipartimenti Veneti ad eccezione di quello dell'Adige. L'Art. 21 del decreto stabiliva che, per poter esser ammesso al libero esercizio della medicina, della chirurgia e della farmacia, ogni suddito doveva conseguire il relativo grado accademico in una Università del Regno, e dimostrare di aver fatto pratico esercizio della professione per un determinato periodo di tempo, di aver dato saggio pubblico della sua capacità all'esercizio professionale mediante esame dinanzi alla medesima direzione. L'Art. 33 poi tassativamente ordinava che tutte le farmacie dovevano essere dirette da uno speciale abilitato all'esercizio secondo le norme del Decreto, e l'Art. 35 stabiliva che le visite di controllo dovevano essere eseguite dalle *Commissioni Dipartimentali di Sanità* (1).

EDGARDO MORPURGO

(1) *Bollettino delle Leggi del Regno d'Italia*; parte III, dall'1 Settembre al 31 Dicembre 1806, Milano, Dalla Stamperia Reale, 1806, pag. 923.

